

ATTO DI NOMINA PER L'INCARICO DI COMPONENTE DI COMMISSIONE

Premesso che:

ai sensi dell'art. 6.1 del "Regolamento interno per il conferimento degli incarichi e il reclutamento del personale" approvato dal Consiglio di Amministrazione della SRM Spa in data 28 ottobre 2008, con lettera in data 30.03.2018 n.prot. U18/179 l'Amministratore Unico della SRM Srl ha provveduto a nominare la commissione aggiudicatrice per la procedura di affidamento della gestione del piano sosta e di servizi/attività complementari alla mobilità (bando pubblicato in data 12.02.2018),

con il presente atto viene affidato l'incarico di membro della commissione aggiudicatrice relativo alla gara CIG 7374328FF6 avente ad oggetto l'affidamento della gestione del piano sosta e di servizi/attività complementari alla mobilità.

L'incarico viene conferito alla sig.ra Chiara Amadei nata il 23.1.58 in qualità di componente esterno esperto del settore oggetto del servizio in affidamento, nel rispetto delle seguenti modalità:

Art.1 – L'incarico consiste nella partecipazione alle sedute della commissione tecnica e nello svolgimento di tutte le attività relative alla valutazione dei concorrenti e delle offerte di gara.

Art.2 – L'incarico ha durata sino al 30.06.2018, e/o comunque sino al completamento della procedura di valutazione delle offerte.

Art.3 – **L'incaricato dichiara** sin d'ora ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso DPR, nonché delle conseguenze di cui all'articolo 75, comma 1, dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci:

- a) la insussistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77, commi 4, 5 e 7 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali cause di astensione ai sensi dell'art.51 c.p.c. al fine di consentire alla SRM le valutazioni opportune;
- b) la insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, come disposto dall'art. 20 del D.lgs. 39/2013;
- c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016;
- d) di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione;
- e) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incarico sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità, astensione, inconferibilità o di conflitto di interessi, di cui alle predette norme, a darne notizia alla SRM e ad astenersi dall'incarico ricoperto;
- f) di essere informato, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e smi, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione all'incarico per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione della nomina sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente"

Art.4 – L'incarico viene (*indicare la fattispecie dell'incarico*):

- ☐ conferito senza previsione di corrispettivo.
- ☐ retribuito mediante corresponsione di un gettone di presenza per la somma di euro _____ per ogni seduta di commissione che verranno liquidati successivamente alla approvazione della graduatoria definitiva
- ☐ retribuito con la somma di euro _____ quale importo forfettario riferito allo svolgimento di tutti i lavori della commissione, contribuzioni incluse, che verrà liquidato successivamente alla approvazione della graduatoria definitiva

(data, luogo e firma dell'incaricato)



Bologna 3.4.2018

Art. 77 Commissione giudicatrice

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.
4. I commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano

concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

12 disposizione abrogata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121. Art.

Dispositivo dell'art. 51 Codice di Procedura Civile

Fonti → Codice di Procedura Civile → LIBRO PRIMO - Disposizioni generali → Titolo I - Degli organi giudiziari (artt. 1-68) → Capo I - Del giudice → Sezione VII - Dell'astensione, della ricusazione

Il giudice ha l'obbligo di astenersi [disp. att. 78] (1): 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado

del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [61]; 5) se è tutore, curatore [c.c. 343, 392], procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta [36 c.c.], di un comitato [39 c.c.], di una società [2247 c.c.] o stabilimento che ha interesse nella causa (2) (3). In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore (4) (5).

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 27-03-2015, n. 1043

Francesco Gallo c. Azienda Sanitaria Locale Taranto e altri

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI Commissione giudicatrice (nomina, composizione e poteri: criteri di valutazione)

Concorsi - Commissione esaminatrice

L'appartenenza del componente di commissione di concorso allo stesso ufficio del candidato o l'esistenza di un legame di subordinazione o di collaborazione scientifica tra i componenti della commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi di cui [all'art.51 c.p.c.](#) ma al più possono integrare un motivo di opportunità, che renderebbe l'astensione facoltativa e non una causa automatica ed obbligatoria di incompatibilità; viceversa, l'esistenza di legami professionali intensi e specifici e di un rapporto professionale con reciproci interessi di carattere economico costituisce una giusta causa di incompatibilità che rende obbligatorio l'obbligo di astensione.

FONTI

Massima redazionale, 2015

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 22-07-2011, n. 477

Ma.Pe. c. Regione Abruzzo e altri

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI Commissione giudicatrice (nomina, composizione e poteri: criteri di valutazione)

CONCORSI - Commissione esaminatrice

Le cause di incompatibilità sancite [dall'art. 51 c.p.c.](#) - estensibili, in omaggio al principio di costituzionalità, a tutti i campi dell'azione amministrativa e segnatamente alla materia concorsuale - rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici; sicché, la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato, implicanti le conseguenti manifestazioni di giudizio, non sono idonee ad integrare gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la volontaria astensione di cui al capoverso di cui al predetto art. 51.

FONTI

Massima redazionale, 2011

Cons. Stato Sez. V, 09-07-2015, n. 3443

Gadler Gianni c. Comune di Arco e altri

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI Commissione giudicatrice (nomina, composizione e poteri: criteri di valutazione)

Concorsi - Commissione esaminatrice

Nei pubblici concorsi l'incompatibilità tra esaminatore e concorrente implica o l'esistenza di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti (di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con l'esaminatore) ed idonea a far insorgere un sospetto consistente di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento (comunque inquadrabile [nell'art. 51, comma 2, c.p.c.](#)), ovvero la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi per l'esistenza di una causa pendente tra le parti, o la sussistenza di grave inimicizia tra di esse (Conferma della sentenza del T.r.g.a. Trento, n. 172/2009).

FONTI

Massima redazionale, 2015

Art. 20. Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità (D.lgs. 39/2013)

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Art. 42. Conflitto di interesse (D.lgs 50/2016 e smi)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

